



Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 11-15964/2009

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della **fase di verifica** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto "Riutilizzo ex deposito comunale in via Oriasso per la realizzazione di un circolo sportivo", Comune di Santena
Proponente: Castagna Gian Luca

Ritiro progetto da parte del proponente e interruzione fase di verifica. Presa d'atto.

Premesso che:

- in data **15 gennaio 2009** il sig. Gian Luca CASTAGNA ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto in oggetto, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2;
- in data **12 febbraio 2009** è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data **04 marzo 2009** si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7/9- Torino, convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Rilevato che:

- l'area interessata si trova in zona pianeggiante in sinistra idrografica del torrente Banna (distante 270 m), a sud-est dell'abitato di Santena, lungo la via Oriasso;
- l'area è costituita da un rilevato artificiale a sommità pianeggiante ad una quota di 1,5 m sul piano di campagna, che ha una quota di 234 m s.l.m. Il rilevato è stato realizzato circa 20 anni fa ed è interamente chiuso da recinzione in metallo. Nell'angolo nord-est vi è il cancello di ingresso dalla via Oriasso con rampa di accesso per il conferimento dei rottami;
Sono ancora presenti i pali per l'illuminazione presso la rampa e lungo la via, nonché gli allacciamenti alla rete elettrica ed alla rete idrica, ed il pozzo nero del servizio igienico. Altre strutture realizzate per l'attività di rottamazione sono state smantellate alcuni anni or sono alla dismissione dell'area;
- l'intervento prevede la realizzazione di un'area attrezzata per il tempo libero, da gestire sotto forma di circolo sportivo e così articolata (superficie interessata di circa 7000 m²):
 - pista per minimoto (350 m circa di tracciato);
 - area attrezzata con giochi per bimbi ed altra area giochi;
 - 2 fabbricati adibiti a club house, magazzino, spogliatoio;
 - dehors – zona solarium;
 - parcheggio interno;
 - parcheggio esterno (adiacente alla via Oriasso);
 - zona sistemata a verde fra il parcheggio e la pista.

Considerato che:

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 0168064/2009 del 25.02.2009 del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 162156 Classif. 10.09.02 del 23.02.2009 del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 0211705/2009 del 11.03.2009 del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 212078/LC5 del 11.03.2009 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 0228883/2009 del 17.03.2009 del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino.

L'istruttoria tecnica condotta e le note sopra citate dei soggetti interessati, hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito riassunto:

✓ dal punto di vista della **pianificazione**:

- l'area è interessata dai seguenti vincoli:
 - il progetto ricade all'interno del SIC 1110035 "Stagni di Poirino Favari" individuata ai sensi della Direttiva 92/43 CEE "HABITAT";
 - la Fascia C definita dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del T. Banna, ubicandosi completamente all'interno di questa a circa 95 m dal limite esterno della Fascia B;
 - una ampia area inondata dalle acque del T. Banna principalmente in occasione dell'evento alluvionale del 1994 ma anche in epoche precedenti;
 - la sua porzione più meridionale interferisce con una riconosciuta direzione di deflusso della piena sviluppatasi in occasione dell'evento alluvionale del 1994 segnalata come riattivabile in occasione di eventi intensi;
- il progetto non risulta attualmente conforme al PRGC. In particolare:
 - il P.R.G.C. vigente classifica l'ambito oggetto dell'intervento "Area di rottamazione comunale" in cui sono consentiti: ".....depositi regolamentati di auto e veicoli fuori uso, immagazzinaggi di materiale di rifiuto – non tossici né nocivi – raccolta rottami, etc con le relative attrezzature di servizio complementari...." (Cfr. comma 2, punto B, art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione);
 - come peraltro dichiarato nella Relazione Tecnica l'area in oggetto è compresa in una classe di rischio idrogeologico IIIa, definita dal Piano vigente come ambito con ".....pericolosità geologica elevata in settori di territorio ineditificati con caratteristiche analoghe a quelli inseriti in Classe IIa, soggetti inoltre a inondazioni periodiche da parte del torrente Banna e del rio Tepice, con altezze d'acqua anche molto elevate (superiori a m. 2,00) nel caso di eventi eccezionali" (Cfr. art. 46.4 delle N.T.A.); in particolare, per la specifica area, le Norme del P.R.G.C. propongono un reimpiego che: "..... non dovrà modificare i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all'interno dell'area, ne costituire ostacoli al deflusso naturale delle acque o limitare la capacità di invaso. Lo studio di compatibilità documentante l'assenza delle interferenze sopra dette dovrà essere preliminarmente valutato ed approvato dall'Autorità Idraulica competente." (Cfr. comma 5, art. 46.4 delle N.T.A.);
- preso atto di quanto sopra richiamato, la proposta di recupero dell'ambito per realizzare un circolo sportivo costituito da: pista minimoto, area attrezzata con giochi per bambini, 2 fabbricati adibiti a club house, magazzino spogliatoio, dehors - zona solarium, parcheggio interno, parcheggio esterno non è coerente con la destinazione d'uso prevista dal Piano vigente. Inoltre la classe di rischio idrogeologico IIIa non consente l'aumento del carico antropico che si verrebbe a determinare con la realizzazione di tutte le strutture sopra richiamate; a riguardo si ricorda che la circolare P.G.R. 7/LAP del 8 maggio 1996 definisce la classe di rischio in questione ineditificata ed inidonea a nuovi insediamenti;
- in sede di Conferenza dei Servizi si è evidenziato che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. preliminarmente alla fase di Verifica in oggetto, dovrebbe essere espletata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo gli indirizzi della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931. Nel caso specifico, considerato che l'intervento proposto è compreso nel Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035, denominato "Stagni di Poirino - Favari", contestualmente alla procedura di VAS dovrà essere avviata la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 del 8/9/1997 e s.m.i.;
- la Variante urbanistica dovrà includere:
 - la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 - la riclassificazione del rischio idrogeologico (se vi sono i presupposti);
 - l'adeguamento del Piano di classificazione acustica;

- la Valutazione d'Incidenza.

A riguardo dell'ultimo punto, si rammentano le prescrizioni dell'art. 14.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino: "...negli ambiti delimitati come biotopi sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali."

Infine, come previsto dalle sopra richiamate Norme del P.R.G.C., la Variante dovrà essere completata da uno studio preliminare sull'inesistenza di interferenze tra le opere insediate e i fenomeni idraulici naturali, pertanto, non dovranno costituire ostacolo al naturale deflusso delle acque e non dovranno limitarne la capacità d'invaso;

- ✓ dal punto di vista **ambientale** la documentazione è risultata carente principalmente per i seguenti aspetti:
 - la documentazione presentata dal proponente non contiene indicazioni sull'entità delle emissioni sonore previste per l'attività in oggetto, pertanto, al fine di poter escludere preventivamente eventuali incompatibilità ambientali, si richiede una valutazione d'impatto acustico così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 20/10/2000, n.52.;
 - mancando dati sulla capacità recettiva degli altri attrattori ricompresi nell'area stessa (Club-House con Solarium), risulta difficile stimare anche in via ipotetica l'effettivo numero di tutti i possibili fruitori dell'area, che presumibilmente potrebbero essere superiori ai 150 di picco "stimati", anche tenendo conto che non si fa neppure accenno al possibile numero di spettatori presenti durante le gare. Peraltro la maggior parte dei parcheggi vengono previsti esternamente all'area, ma non vengono forniti dati quantitativi e non è possibile di conseguenza prevedere se quelli previsti (interni ed esterni) risultino sufficienti al fabbisogno determinato dalla presenza di tutti i possibili frequentatori dell'area. Tale situazione, se non verificata, potrebbe portare in ultimo anche a problemi di natura viabilistica (concentrazione di traffico e di rumore e aumento di inquinanti) visto che l'intera area risulta servita da un'unica strada rurale;
 - l'area in cui si sviluppa l'impianto in progetto rientra quasi completamente nel SIC "Stagni di Poirino-Favari". In sede di Conferenza dei Servizi è stato evidenziato che la relazione per la valutazione di incidenza presenta le seguenti carenze:
 - descrizione delle interferenze del progetto con il SIC: componenti abiotiche, biotiche ed ecologiche;
 - dati e informazioni di carattere ambientale in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sul SIC e le misure che si intende adottare per ottimizzarne l'inserimento ambientale e nel territorio circostante;
 - è necessaria una verifica inerente il rispetto delle CSC nel terreno relative alla nuova destinazione in quanto nell'area in esame si svolgevano attività di gestione rifiuti a potenziale impatto sulle matrici ambientali. Si evidenzia che, qualora risulti un superamento delle CSC rispetto alla prevista destinazione d'uso, dovranno essere attivate le procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Rilevato inoltre che

- in relazione alle problematiche sugli aspetti ambientali, progettuali e di pianificazione emersi nel corso dell'istruttoria e in sede Conferenza dei Servizi tenutasi in data **04 marzo 2009, il proponente con nota del 30.03.2009, ha chiesto di ritirare il progetto in oggetto dalla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 40/98 e s.m.i.**

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi;
- la nota dell'Arpa Piemonte per il supporto sull'istruttoria tecnica;
- la l.r. 40/1998 e s.m.i.;
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA

Di dare atto che con nota del **30.03.2009** il proponente Gian Luca Castagna, a fronte delle problematiche emerse in sede di Conferenza dei Servizi - dettagliate nella premessa del presente atto - ha ritirato il progetto "Riutilizzo dell'area ex deposito comunale in via Oriasso per la realizzazione di un circolo sportivo",

localizzato nel comune di Santena, **determinando l'interruzione della presente procedura di Verifica ex art.10 della l.r. n.40/1998 e s.m.i.**

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07.04.2009

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina